



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Scheda informativa

Garanzia di copertura dei costi per la chiusura definitiva di discariche

Incaricato
CMI
Data

Rolf Sidler
2021-731 (2021-2159) / ANU-401-51i
6 ottobre 2022

1 Introduzione

Con la chiusura definitiva e la fase della manutenzione post operativa di una discarica insorgono costi derivanti dalla ricoltivazione e dalla sorveglianza. Tali costi, con la chiusura definitiva e la manutenzione post operativa, si confrontano con la mancanza delle entrate che potevano essere realizzate durante l'esercizio grazie al materiale preso in consegna.

Qualora un gestore, nel corso della chiusura definitiva o durante la fase della manutenzione post operativa, divenisse insolvente, le spese dovrebbero venire prese in carico dalla collettività. Al fine di impedire una tale evenienza, ai sensi dell'art. 32b cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) il gestore di una discarica deve garantire che i costi per la chiusura e la fase di manutenzione post operativa siano coperti.

Se il gestore della discarica è il Comune, il Cantone o la Confederazione, si può presupporre che non possa insorgere insolvenza e che i costi per la chiusura e la manutenzione post operativa siano coperti.

2 Ammontare della garanzia

La prestazione di garanzia (altrimenti definita «cauzione») dev'essere sufficiente per poter finanziare provvedimenti quali lo smantellamento delle installazioni, la ricoltivazione, l'attuazione di misure di compensazione ecologica, la gestione successiva alla chiusura e le misure particolari legate al progetto.

Nel caso delle discariche di piccole dimensioni si parte dal presupposto che a causa delle limitate estensioni tutta la superficie autorizzata sia aperta, cioè da ricoltivare. Per le discariche di maggiori dimensioni che presentano più tappe dovrebbero, quando il caso si presenta e cioè quando viene meno l'interesse ad una acquisizione e continuazione dell'esercizio dell'impianto, essere ancora aperte solo parti dell'ultima o eventualmente della penultima tappa. Le discariche di minori dimensioni richiedono perciò, in rapporto al perimetro di smantellamento, prestazioni di garanzia più elevate rispetto alle discariche più grandi.

L'ammontare della garanzia dipende in una prima approssimazione dalla superficie della discarica da ricoltivare. Importanti costi supplementari si originano quando un corso d'acqua era stato coperto e occorre ripristinarne l'alveo a cielo aperto con la chiusura della discarica. Prendendo come riferimento i calcoli e i valori rilevati dalla prassi in altri cantoni (ZH, LU), i costi la ricoltivazione e la manutenzione post operativa di una discarica possono essere stimati come riportato nella sottostante tabella 1. Queste stime tengono anche conto di un importo per gli imprevisti, dove però non viene coperto un eventuale inquinamento delle acque sotterranee.

L'ammontare della garanzia per i costi per la chiusura e la fase della manutenzione post operativa viene stimato insieme al gestore di una discarica in base alla tabella 1. Nel caso in cui il gestore non fosse d'accordo con l'importo previsto dei costi per la chiusura e la manutenzione post operativa, esso deve elaborare un conteggio dettagliato dei costi che ne risultano.

Perimetro della discarica	Costi stimati per la chiusura definitiva e la manutenzione successiva
fino a 5000 m ²	Fr. 100 000.–
fino a 10 000 m ²	Fr. 200 000.–
fino a 20 000 m ²	Fr. 320 000.–

Perimetro della discarica	Costi stimati per la chiusura definitiva e la manutenzione successiva
fino a 30 000 m ²	Fr. 410 000.–
fino a 40 000 m ²	Fr. 470 000.–
fino a 50 000 m ²	Fr. 500 000.–
corso d'acqua messo in galleria	Fr. 200 000.– supplementari

Tabella 1: Stima dell'ammontare della garanzia in base alla superficie di una discarica

3 Momento della garanzia

Fintanto che una discarica dispone ancora di un volume disponibile considerevole e possono essere prodotti utili dai depositi, è possibile trovare una ditta subentrante che acquisisca l'impianto e lo gestisca fino alla fine per come autorizzato. La prestazione di garanzia di conseguenza è necessaria soprattutto per la fase finale, allorché l'utile conseguibile dall'esercizio della discarica non è più molto maggiore dell'onere per la chiusura e la gestione successiva. Perciò è sufficiente che la garanzia sia prestata in misura completa prima dell'inizio della fase finale. La somma e la modalità con cui viene prestata la garanzia devono però essere stabilite in modo vincolante fin dal rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio. Nel Cantone dei Grigioni occorre fornire il 25% della garanzia prima dell'inizio dei depositi e l'ulteriore 75% prima dell'inizio dell'ultima tappa. Al momento del secondo pagamento il volume di deposito ancora disponibile dev'essere almeno tale che l'utile che è possibile conseguire copra la prestazione di garanzia ancora da fornire.

Forma della garanzia

La garanzia può essere fornita in varie forme. Quale beneficiaria della prestazione di garanzia occorre designare l'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio. Quali possibili forme di garanzia possono essere prese in considerazione in particolare le seguenti:

- Conto vincolato / conto deposito a nome dell'autorità cantonale competente.
- Contratti di garanzia, in particolare garanzie bancarie. Nella misura in cui non superino particolari istruzioni d'utilizzo, le garanzie bancarie si prescrivono con un termine di dieci anni dall'esigibilità della pretesa (art. 127 del diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]).
- Fideiussioni solidali ai sensi dell'art. 496 CO, senza scadenza e senza clausola di rescissoria. La fideiussione di una persona fisica si estingue allo spirare del termine di 20 anni (art. 509 cpv. 3 CO).
- Accantonamenti nella contabilità aziendale. Gli accantonamenti possono valere come garanzia solo se i mezzi corrispettivamente contabilizzati vengono incorporati a destinazione vincolata e sono a disposizione in qualsiasi momento e senza limitazioni per la chiusura definitiva, gli interventi ulteriori e il risanamento, come prescritto dall'art. 32b cpv. 1 LPAmb. Il revisore dei conti dell'azienda deve notificare ogni anno alle autorità l'effettiva disponibilità dell'accantonamento (art. 32b cpv. 2 LPAmb).
- Eventualmente assicurazioni specifiche.